

- 2) L'articolo 20 della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che esso impone che si proceda alla rettifica delle detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto operate a titolo dei beni o dei servizi rientranti nell'articolo 17, paragrafo 5, di detta direttiva, a seguito dell'adozione, intervenuta durante il periodo di rettifica considerato, di un criterio di ripartizione di tale imposta utilizzato per il calcolo di tali detrazioni in deroga al metodo di determinazione del diritto a detrazione previsto dalla medesima direttiva.
- 3) I principi generali del diritto dell'Unione europea di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale applicabile, la quale non prescriva espressamente la rettifica, ai sensi dell'articolo 20 della sesta direttiva, come modificata dalla direttiva 95/7, dell'imposta pagata a monte, a seguito della modifica del criterio di ripartizione dell'imposta sul valore aggiunto utilizzato per il calcolo di alcune detrazioni, né preveda un regime transitorio nonostante la ripartizione dell'imposta pagata a monte operata dal soggetto passivo secondo il criterio di ripartizione applicabile prima di tale modifica sia stata riconosciuta in via generale come ragionevole dal giudice supremo.

(<sup>1</sup>) GU C 329 del 22.9.2014.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP)/Administración del Estado, Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC)**

(Causa C-470/14) (<sup>1</sup>)

**[Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale e industriale — Diritto d'autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Copia privata — Equo compenso — Finanziamento a carico del bilancio generale dello Stato — Ammissibilità — Presupposti]**

(2016/C 296/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo

**Parti**

*Ricorrenti:* Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP)

*Convenute:* Administración del Estado, Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC)

*con l'intervento di:* Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Entidad de Gestión, Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

**Dispositivo**

L'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che osta a un sistema di equo compenso per copia privata che, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, è finanziato dal bilancio generale dello Stato, cosicché non è possibile garantire che il costo di tale equo compenso sia sopportato dagli utenti di copie private.

(<sup>1</sup>) GU C 7 del 12.1.2015.

---

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Sabine Hünnebeck/Finanzamt Krefeld**

(Causa C-479/14) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei capitali — Articoli 63 e 65 TFUE — Imposta sulle donazioni — Donazione di un immobile situato nel territorio nazionale — Normativa nazionale che prevede una deduzione più elevata per i residenti rispetto ai non residenti — Esistenza di un regime opzionale che consente a qualsiasi persona domiciliata in uno Stato membro dell'Unione europea di beneficiare della deduzione più elevata)*

(2016/C 296/11)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Finanzgericht Düsseldorf

**Parti**

Ricorrente: Sabine Hünnebeck

Convenuto: Finanzamt Krefeld

**Dispositivo**

Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che preveda, per le donazioni tra non residenti, in mancanza di una specifica richiesta da parte del beneficiario, il ricorso ad un metodo di calcolo dell'imposta mediante l'applicazione di una deduzione fiscale ridotta. Tali articoli ostano altresì, e in ogni caso, ad una normativa nazionale che preveda, su istanza di tale beneficiario, il ricorso ad un metodo di calcolo dell'imposta mediante l'applicazione della deduzione più elevata applicabile per le donazioni in cui sia parte almeno un residente, laddove l'esercizio di una simile opzione da parte del beneficiario non residente implica il cumulo, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta per la donazione considerata, di tutte le donazioni ricevute da tale donatario dalla medesima persona nel corso dei dieci anni precedenti e dei dieci anni successivi a detta donazione.

(<sup>1</sup>) GU C 34 del 2.2.2015.

---